

Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco

Art. 1 (Finalità)

1. Al fine di garantire la qualità dell'informazione scientifica e la trasparenza nei rapporti con gli operatori sanitari nonché di rafforzare la tutela della salute dei cittadini, presso il Dipartimento regionale Sanità della Regione Abruzzo è istituito il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco, di seguito denominato "Registro".

Art. 2 (Definizione)

1. Ai fini della presente legge si definisce informazione scientifica del farmaco il complesso di informazioni relative alla composizione dei farmaci ad uso umano, alla loro attività terapeutica, alle indicazioni, alle precauzioni e modalità d'uso, compresa la concedibilità da parte del Servizio Sanitario Regionale, ai risultati degli studi clinici controllati, depositati presso l'Agenzia Italiana del Farmaco, concernenti l'efficacia e la tossicità immediata e a distanza, destinato ai medici, alle farmacie e all'utenza, avente lo scopo di assicurare un corretto uso del farmaco.

Art. 3 (Informatori scientifici del farmaco)

1. Gli informatori scientifici del farmaco, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano), garantiscono su tutto il territorio regionale il continuo aggiornamento sui farmaci in favore degli operatori sanitari.

Art. 4 (Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco)

1. Nel Registro sono iscritti gli informatori scientifici del farmaco, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 122 del d.lgs. 219/2006, che operano nel territorio regionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:
 - a) le modalità di funzionamento e gestione del Registro;
 - b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione;
 - c) il formato del tesserino di riconoscimento da rilasciare agli iscritti.
3. Il Registro contiene una sezione per i professionisti che svolgono prevalentemente attività di informazione scientifica su dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, alimenti a fini medici speciali, nutrizionali e parafarmaci.

4. Il Dipartimento Sanità procede alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell'elenco degli informatori scientifici del farmaco iscritti al Registro.
5. Il trattamento dei dati previsto dal presente articolo avviene nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto della normativa inerente la privacy ed il trattamento dei dati personali.

Art. 5

(Istituzione del Tavolo permanente sul farmaco)

1. È istituito presso la Regione Abruzzo il Tavolo permanente sul farmaco, di seguito denominato "Tavolo".
2. Il Tavolo è composto da:
 - a) l'Assessore alla Salute o una persona dallo stesso delegata;
 - b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di assistenza farmaceutica o, in caso di incarico vacante, un altro dirigente designato dal direttore del Dipartimento Sanità;
 - c) un rappresentante designato dall'Agenzia Sanitaria Regionale;
 - d) due medici di medicina generale;
 - e) due rappresentanti dei farmacisti;
 - f) quattro rappresentanti degli informatori scientifici del farmaco designati dalle associazioni di categoria e/o federazioni di categoria.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i componenti del Tavolo che restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. Nella prima riunione del Tavolo, convocata dall'Assessore alla Salute entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, viene eletto il presidente e il segretario.
5. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:
 - a) analizzare le linee di indirizzo relative alla governance del farmaco;
 - b) esaminare il flusso di informazioni comunicate agli operatori sanitari al fine di contribuire al corretto ed appropriato utilizzo del farmaco in terapia;
 - c) informare costantemente gli operatori sanitari, aggiornandoli sui contenuti relativi all'innovazione scientifica legata al farmaco;
 - d) coadiuvare il Dipartimento Sanità segnalando eventuali criticità relative alla gestione e al governo del farmaco, avanzando anche proposte migliorative della governance del farmaco sotto l'aspetto economico.
6. Le funzioni di supporto amministrativo ed organizzativo all'attività del Tavolo sono assicurate da un funzionario del Dipartimento Sanità.
7. La partecipazione al Tavolo è svolta a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun rimborso spese, gettone di presenza o compenso comunque denominato. Alle spese per il funzionamento del predetto organismo si provvede con le risorse già previste a legislazione vigente, senza maggiori oneri ed assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio regionale.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 24/2 del 11.6.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE